

Delibera n.42/2018

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 9/2018 nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. Archiviazione della contestazione concernente la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.**

L'Autorità, nella sua riunione del 18 aprile 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTO** il reclamo pervenuto all'Autorità, in data 18 settembre 2017 (prot. ART 6577/2017), da parte del signor Di Toma, col quale - allegato altro reclamo presentato, per fatto analogo, dalla signora Corral Diaz alla Compagnia – si lamentava, con riferimento ad una traversata effettuata, il 2 luglio 2017, a bordo della nave “Cruise Barcelona” della Compagnia Grimaldi Euromed S.p.A. sulla rotta Porto Torres – Civitavecchia, l’*“inosservanza dell’obbligo di trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”* e la *“mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami”*, descrivendo il problema con *“ritardo di più di cinque ore, danni arrecati e mancata volontà di rimborso”*;
- VISTA** la delibera n. 9/2018 del 30 gennaio 2018 (notificata con nota prot. 803/2018, del 31 gennaio 2018), con la quale si avviava, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. (di seguito anche: Compagnia), un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010; con la

medesima delibera si prevedeva che, all'esito del procedimento avrebbe potuto essere irrogata, per la suddetta violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100 (cento/00) ed euro 600 (seicento/00) per ciascun passeggero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015;

**VISTE** le istanze, presentate da Grimaldi Euromed S.p.A., di accesso agli atti (prot. ART 948/2018 del 6 febbraio 2018), riscontrata con nota prot. ART n. 983/2018 del 7 febbraio 2018, e di audizione di fronte al Consiglio (prot. ART 1548/2018 del 5 marzo 2018);

**VISTA** la memoria difensiva di Grimaldi Euromed S.p.A. del 1º marzo 2018, acquisita al prot. ART 1547/2018 in data 2 marzo 2018, relativa, da un lato: all'assenza di presupposti per l'avvio e la prosecuzione del procedimento; all'improcedibilità del reclamo del Sig. Di Toma; alla conformità della condotta della Compagnia con l'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010. Dall'altro, in subordine: all'illegittimità delle modalità di applicazione della sanzione; alle violazioni del principio di proporzionalità delle sanzioni, dell'articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 129/2015, dell'articolo 28 del Regolamento n. 1177/2010, dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; alla contraddittorietà, alla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di certezza del diritto; all'esigenza di applicazione uniforme del Regolamento n. 1177/2010 all'interno dell'Unione, alla violazione della libertà di prestazione dei servizi di cabotaggio (Regolamento (CE) 3577/92); alla presenza di circostanze eccezionali ed attenuanti;

**VISTA** la documentazione istruttoria trasmessa dall'Ufficio competente, ed in particolare la relazione predisposta dal Responsabile dello stesso ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione istruttoria, ed in particolare che:

1. merita accoglimento l'eccezione d'improcedibilità di cui al punto II.2 della memoria difensiva, essendosi l'istante rivolto direttamente all'Autorità, in violazione dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 129/2015 e del regolamento sanzionatorio.

Infatti, il signor Di Toma, pur allegando copia del reclamo inoltrato, a suo tempo, alla Compagnia di navigazione dalla signora Corral Díaz, non ha documentato, né dichiarato di agire anche nell'interesse di quest'ultima (similmente al reclamo della Corral Díaz, la quale, tra l'altro, forniva solo il proprio riferimento bancario per il richiesto risarcimento; tale reclamo, peraltro, presentava contenuto equivoco con riferimento a pasti *"consumati durante l'attesa"*, effettuati in realtà all'interno della nave).

Inoltre, il reclamante ha dato ulteriore motivo di agire nel proprio esclusivo interesse, poiché: nella redazione dell'apposito modulo non ha indicato la presenza di altri passeggeri; non ha aderito alla richiesta preistruttoria dell'Ufficio (prot. ART 7257/2017 del 10 ottobre 2017) di produrre copia di un documento d'identità della signora Corral Díaz.

2. Risulta, ad ogni modo, priva di pregio la presunzione per cui la violazione dell'obbligo di provvedere al ristoro dei passeggeri, in conseguenza di un consumato ritardo, abbia coinvolto la totalità degli stessi.

Difatti:

- le concrete circostanze della vicenda, con riferimento alla *"congrua relazione alla durata dell'attesa"* e alla ragionevole fornitura di assistenza materiale (di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010), non permettono di rinvenire i presupposti per sanzionare Grimaldi Euromed S.p.A. Da un lato, la Compagnia, alle ore 10:06 - circa mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di *check-in* - ha informato via sms i passeggeri che la partenza, originariamente fissata per le ore 12:30, veniva posticipata alle ore 17:15, con connesso inizio del *check-in* 2 ore prima; un secondo sms delle 14:24 riprogrammava la partenza alle 16:44 (prot. ART 8197/2017 del 2 novembre 2017). Dall'altro, come osservato nella memoria difensiva, nessun passeggero ha effettuato il *check-in* prima delle ore 15:35, mentre i due passeggeri di cui al reclamo hanno effettuato il *check-in* solo alle ore 16:15. È, dunque, verosimile ritenere che i passeggeri, o almeno la più parte di loro, già giunti o meno in porto, abbiano scelto di non restare (o non recarsi) sul piazzale di attesa o negli appositi locali per tutte le cinque ore che li dividevano dal momento del nuovo programmato *check-in* e che non si siano messi, quindi, nelle condizioni per essere ristorati;
- nelle memorie difensive prodotte si afferma, espressamente, che detto ristoro ha riguardato, quantomeno, quei passeggeri che si sono presentati all'imbarco all'orario primitivamente indicato, perché non raggiunti dal messaggio telefonico d'intervenuto ritardo nella partenza della nave;
- a conferma di quanto sopra, nessun specifico reclamo è mai pervenuto a quest'Autorità;
- peraltro, anche l'unico reclamo pervenuto all'Autorità (prot. ART 6577/2017), sia pur irrujalmente prodotto, nulla ha lamentato al riguardo, evincendosi, di contro, il comportamento della Compagnia di navigazione, che ha riconosciuto ai propri passeggeri uno sconto del 70% sui servizi di ristorazione offerti a bordo, come gesto di attenzione per il disagio causato (cfr. scontrino allegato al reclamo prot. ART 6577/2017 e pag. 11 della memoria difensiva).

**RITENUTO**

pertanto, di disporre l'archiviazione del procedimento avviato, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., con la delibera n. 9/2018;

Tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. l'archiviazione, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento avviato nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. con la delibera n. 9/2018, del 30 gennaio 2018, con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010;

2. il presente provvedimento è comunicato a Grimaldi Euromed S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 18 aprile 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi